

n. 38 «soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura»;

su tale schema di decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome ha espresso il proprio parere in data 15 gennaio 2004, integrato con nota del 2 febbraio 2004 trasmessa dal Governo in data 8 marzo 2004;

nel parere approvato a maggioranza dalla Commissione con il voto contrario dell'opposizione, sono state introdotte alcune raccomandazioni tese: 1) a definire l'attività agromeccanica; 2) a dare rapida attuazione al principio di delega previsto dalla lettera *r*) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 2003 in materia di promozione dei prodotti agroalimentari; 3) a dare rapida attuazione al principio di delega previsto dalla lettera *o*) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 2003 in materia di frodi agroalimentari;

nel decreto legislativo approvato dal Governo risultano inserite (secondo quanto contenuto nel Comunicato della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2004 relativo al Consiglio dei Ministri n. 151 di pari data) le norme di cui alle raccomandazioni sopracitate;

tali norme non sono state oggetto di analisi né di parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province Autonome —:

se sono state rispettate le previsioni legislative circa l'espressione dei pareri da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con particolare riferimento agli articoli introdotti sulla base del Parere delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, attinenti la promozione dei prodotti agroalimentari e in materia di agromeccanica e di frodi agroalimentari. (5-03051)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

ZANOTTI, CHIAROMONTE, LABATE, POLLASTRINI, BATTAGLIA, GIACCO, BOLOGNESI, DI SERIO D'ANTONA, BOGI, PETRELLA, TURCO e TRUPIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 10 febbraio 2004 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004;

il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recita: «è istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime»;

il comma 2 dell'articolo 17 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri — iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997 — trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni;

in conformità alle legge sulla *privacy* ogni trattamento di dati deve avvenire non solo per scopi determinati, espliciti e le-

gittimi, ma anche e soprattutto per scopi non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati i dati stessi, nel rispetto del cosiddetto « principio di finalità »;

le su richiamate disposizioni della legge n. 40 del 2004 potrebbero entrare in conflitto con la normativa di cui alla Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981 (ratificata con legge del 21 febbraio 1989 n. 98) e con la normativa di cui al Testo unico sulla *privacy*, con il deliberato decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: in particolare, con gli articoli 1 e 2 del testo unico che stabiliscono rispettivamente, che « chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano » e che il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali —:

quali siano le finalità del Registro e dell'elenco di cui agli articoli 11 e 17 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, e quali siano le misure che il Ministro intenda adottare affinché sia salvaguardata in modo certo l'assoluta riservatezza dei dati che affluiranno nel nuovo registro nazionale, con riferimento sia alle persone che hanno utilizzato le tecniche di procreazione assistita, sia ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime, al fine di eliminare ogni rischio che tali soggetti possano essere sottoposti in futuro ad una particolare « attenzione », con possibili effetti di lesione della *privacy* e di discriminazione sociale. (3-03246)

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

dal 27 maggio del 2002 si è attivato il trasferimento dei reparti del plesso ospedaliero di Maratea a Lagonegro (provincia di Potenza);

a tale atto dovrebbe seguire il progetto di realizzare un nuovo grande ospedale, un ospedale « unico », ma decentrato essendo a ridosso del confine con la regione Campania;

per tale progetto si sarebbero già stanziati diversi miliardi di vecchie lire;

secondo l'interrogante e dei cittadini della zona la struttura di Maratea, un immobile idoneo e in ottime condizioni di ben 20 mila metri quadrati, doveva essere riqualificato e trasformato in un nuovo plesso ospedaliero e non, probabilmente svenduto, all'Inail per insediarvi un centro di riabilitazione da 40 posti letto;

attualmente l'Ospedale di Lagonegro, a detta dell'interrogante e dei cittadini della zona, versa in condizioni pessime soprattutto il reparto di pediatria dove, per esempio, non è previsto il ricovero di bambini affetti da malattie infettive poiché non sussistono stanze idonee; il nido è così piccolo da non permettere la fototerapia per il trattamento dell'ittero neonatale se non nella stessa stanza dove sono gli altri neonati con le loro mamme; nonché si registrano una serie di carenze igieniche e strutturali dagli impianti elettrici a quelli relativi alla sicurezza della persona;

la giunta regionale della Basilicata ha approvato il Progetto di fattibilità per la costruzione dell'ospedale unico dell'azienda sanitaria Usl numero 3 di Lagonegro;

per far fronte alla maggiore spesa finanziaria è stata approvata un'apposita rimodulazione del reparto del fondo investimenti, ai sensi dell'accordo di programma quadro per il settore sanità, e dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione Basilicata sottoscritto il 19 ottobre 2000;

secondo l'interrogante il progetto di un nuovo complesso ospedaliero non sa-

rebbe da realizzarsi proprio in quella struttura, ma in altri plessi esistenti e più centrati —:

se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se corrispondano al vero;

quale sia lo stato di attuazione dell'accordo di programma nonché del complesso ospedaliero in argomento. (4-09585)

Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Realacci e altri n. 1-00350, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 marzo 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Grandi, Pisa, Grignaffini.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta orale Ruzante e Lucà n. 3-03237, pubblicata nel-

l'allegato B ai resoconti della seduta del 29 marzo 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Catanoso n. 4-09522 del 24 marzo 2004.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore:

interrogazione a risposta in commissione Panattoni n. 5-01022 del 20 giugno 2002 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09584.